

COMUNE DI STATTE

(Provincia di Taranto)



ORD. N° 62/2017 REG. ORD.

Del 24 OTT 2017

Oggetto: Ordinanza finalizzata all'imposizione di alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale di Statte in aree esterne al SIN.

IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 c. 5 della D.Lg. 267/2000, con ordinanze sindacali n. 11 del 03/04/2008 e n. 13 del 14/04/2008 sono state interdette al pascolo alcune aree incolte;
- ai sensi dell'art. 242 c.3 del D.Lg. 152/2006, il Comune di Statte ha eseguito negli anni 2014 – 2015 il Progetto di Caratterizzazione di Area Vasta dell'intero territorio comunale con esclusione delle aree SIN;
- ai sensi dell'art. 242 c.4 del D.Lg. 152/2006, essendosi rilevati superamenti delle CSC, al sito è stata applicata la procedura dell'Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica (AdR);
- l'Analisi di Rischio è stata approvata con verbale in sede di Conferenza dei Servizi del 28/03/2017 e successiva Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n.124 del 26/05/2017, atti con i quali sono state individuate aree del territorio comunale nelle quali è presente un rischio sanitario associato alla contaminazione "inaccettabile" in quanto sussistono condizioni sanitarie di pericolo per la salute pubblica;
- ai sensi dell'art. 250 del D.Lg. 152/2006, nelle more dell'individuazione del/dei soggetto/i responsabile/i ovvero qualora non provvedano o non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, il Comune di Statte ha in corso le procedure ex art. 242 c.7 del medesimo decreto legislativo.

Considerato che il principio di massima precauzione in materia di sicurezza alimentare imposto dalla normativa europea e nazionale, sotto riportata (pacchetto igiene) obbliga l'Autorità competente ad adottare misure atte a ridurre o eliminare il rischio sanitario connesso alla ingestione di alimenti potenzialmente tossici o comunque nocivi.

Rilevato

- che, nelle more dello svolgimento dell'articolato e complesso *iter* procedimentale di cui al citato art. 250 D.Lg. 152/2006, risulta impreteribile adottare ogni utile misura tesa ad evitare che il rischio sanitario associato alla contaminazione "inaccettabile" - accertata giusta Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n.124 del 26/05/2017 – aggravi il già sussistente pericolo per la salute pubblica;
- che, infatti, la tempistica "ordinaria" del procedimento di cui innanzi (individuazione autore inquinamento, omessa bonifica da parte dello stesso autore o del proprietario, avvio e realizzazione "d'ufficio" degli interventi di bonifica) è stimabile in non meno di 12 mesi;



- che in tale lasso di tempo è altamente probabile, se non proprio certo, che le sostanze i cui valori sono risultati al di sopra delle CSC consentite “trasmigreranno” nel ciclo produttivo alimentare.

Ritenuto

- che, per lo stretto tempo necessario al completamento della procedura di cui all’art. 250 D.Lg. 152/2006, occorre adottare delle idonee misure finalizzate ad evitare l’aggravamento e/o l’attualizzazione del rischio di cui sopra;
- che né il D.Lg. 152/2006 né altre previsioni di legge prevedono alcun potere teso ad evitare quanto innanzi;
- che, pertanto, nel limitato periodo temporale suddetto, non v’è altra strada amministrativa da percorrere che quella dell’ordinanza contingibile ed urgente;
- che la situazione di pericolo in questione, di natura eccezionale ed imprevedibile, ha dimensione meramente locale;
- che un corretto temperamento fra gli interessi “in gioco” è raggiungibile attraverso l’introduzione di un divieto circoscritto allo svolgimento, solo ed esclusivamente, di quelle forme di uso dei terreni causalmente riconducibili alla produzione di alimenti;

Visto il D.Lgs. 152/2006;

Visto il Regolamento CE n. 178/2002.

Visto il Regolamento CE n. 882/2004.

Visto il Regolamento CE n. 852/2004.

Visto il Regolamento CE n. 853/2004.


Visto il D.Lg. n. 193 del 06/11/2007.

Visto l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

in relazione alle tempistiche ex art. 242 c. 7 del D.Lg. 152/2006, di scelta del contraente e di esecuzione ex D.Lg. 50/2016, sino al termine del 31.12.2018,

1. nelle aree di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante della presente ordinanza:
 - 1.1. il divieto di aratura, di dissodamento e di ogni altra operazione che comporti il contatto dermico con il terreno stesso o l’inalazione di polveri da esso provenienti;
 - 1.2. il divieto di asportazione e scavo di terreno dalla zona;
 - 1.3. il divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto diretto del terreno, delle aree della medesima zona non pavimentate oppure non oggetto di riporti con materiali provenienti da aree non contaminate;
 - 1.4. il divieto di produzione primaria di alimenti e mangimi di qualsiasi natura (vegetale, animale o minerale) compreso il pascolo, salvo deroghe documentate e subordinate alla garanzia di salubrità attestata con controllo di prodotto per singola partita oltre che con controllo di processo produttivo, con oneri a carico del portatore di interesse, nella fattispecie Operatore del Settore Alimentare (OSA), Operatore del Settore dei Mangimi (OSM) o Autorità Locali. La salubrità delle singole partite di produzioni primarie destinate all’alimentazione umana ed alla alimentazione animale devono essere attestate con accertamenti analitici eseguiti in laboratori autorizzati e con prove accreditata per analita e matrice;
2. i fruitori, gli avventori, gli addetti alle operazioni agricole diverse da quelle vietate con il presente provvedimento dovranno essere informati sul rischio connesso con la lavorazione di terreni contaminati e adottare le conseguenti misure di protezione individuale;



3. il sollevamento di polveri e la formazione di aerosol durante la fruizione dei luoghi e le lavorazioni agricole dovrà essere impedito con gli opportuni accorgimenti.

Tutti i divieti e le prescrizioni riportati nei punti 1), 2), 3), di cui sopra potranno essere derogati dal Comune su motivata richiesta degli interessati. La richiesta di deroga verrà inoltrata dal Comune all'ARPA e/o all'ASL per il parere di competenza.

DEMANDA

all'ASL di Taranto, all'ARPA Puglia DAP di Taranto, al Corpo di Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine il controllo del rispetto del presente atto, nell'ambito delle rispettive competenze;

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. – Sezione di Lecce, entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.


Copia del presente provvedimento verrà trasmessa all'ASL di Taranto, all'ARPA Dipartimento di Taranto, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Prefetto di Taranto, alle Forze dell'Ordine ed al Corpo di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, li 12 4 OTT 2017



Il Sindaco
Francesco ANDRIOLI
Andrioli

ALLEGATO A)



ALLEGATO A
PLANIMETRIA DEI DIVIETI DI CUI ALL'ORDINANZA AVENTE
AD OGGETTO: ORDINANZA FINALIZZATA ALL'IMPOSIZIONE
DI ALCUNI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL TERRITORIO
COMUNALE DI STATTE IN AREE ESTERNE AL SIN